

petente pel territorio, entro un mese dell'entrata in vigore della presente legge:

1<sup>o</sup>) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

2<sup>o</sup>) le generalità degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze, con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido è iscritto.

Le denunce di cui al presente articolo dovranno essere ripetute entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

I violatori della presente norma saranno puniti con un'ammenda da 100 a 1000 lire  
(È approvato).

#### Art. 15.

I datori di lavoro che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtù ad essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di 6 mesi per gli operai e di 12 mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 16.

Agli invalidi ammessi al lavoro in forza della presente legge devono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

(È approvato).

#### Art. 17.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita o l'occupazione a cui siano assunti.

(È approvato).

#### Art. 18.

I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai competenti organi del collocamento, sono puniti con un'ammenda di lire dieci

per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti, occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con la detenzione fino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. La frase contenuta nell'articolo 18: « sono puniti con una ammenda di lire dieci per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto » permette lo stesso dubbio che si è verificato in riguardo all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Non sappiamo se si sia voluto moltiplicare l'ammenda per il numero dei giorni o degli operai o semplicemente sommare, come ha stabilito la Cassazione in tema di assicurazione per infortuni. Chiedo pertanto uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

OLIVETTI, *della Commissione*. A nome della Commissione dichiaro che essa ha inteso approvare il secondo dei due concetti esposti qui dall'onorevole Vicini, cioè noi riteniamo che si debba sommare e non moltiplicare. Questo per evitare ogni e qualsiasi dubbio.

Del resto l'onorevole Vicini, se la dizione della legge non fosse sufficientemente chiara, può proporre gli emendamenti che ritiene opportuni.

VICINI. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 18.

(È approvato).

#### Art. 19.

Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del Registro direttamente all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi secondo le determinazioni del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'accordo col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà.

(È approvato).